



**BANDO**

**N. 17/2026**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER FAMIGLIE NUMEROSE**

(Art. 10, lett. d del Regolamento dell'Assistenza)



### **Art. 1 - Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10 lett. d) del Regolamento dell'Assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2026, indice per l'anno 2026 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 1.900.000,00, in favore degli iscritti con almeno tre figli di età inferiore a 26 anni.

### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti a Cassa Forense, o con procedimento di iscrizione in corso, non siano sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non siano titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, altresì, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è concesso a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

### **Art. 3 - Importo**

Il contributo, erogato in unica soluzione, è di importo pari ad € 2.000,00 nel caso in cui l'iscritto abbia tre figli. Tale contributo è incrementato ad € 3.000,00 nel caso in cui l'iscritto abbia più di tre figli.

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza tramite il medesimo bando indetto negli anni 2024 (bando n. 12/2024) e/o 2025 (bando n. 18/2025) il contributo è ridotto del 50%.

Il contributo ha finalità meramente assistenziale e pertanto non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in cui è percepito, salvo eventuali successive modifiche.

#### **Art. 4 – Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione all'Ente, comunque, a decorrere dal 1975 e, per i pensionati, dall'anno successivo al pensionamento;
- c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, ancorché non oggetto di preventivo accertamento;
- d) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2026;
- e) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata a partire dal 16 luglio 2026 e sino alle ore 24,00 del 30 settembre 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, esclusivamente con modalità telematica:

- a) autocertificazione attestante i dati anagrafici dei figli del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, grado di parentela con il richiedente);
- b) attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

In caso di carenza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le

dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 – Graduatoria**

Il contributo è erogato, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE. A parità di valore ISEE avrà precedenza il maggior numero dei figli minori.

Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, valori ISEE utilizzati ai fini della determinazione della graduatoria e numero dei figli minori.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

La Presidente

Avv. Maria Annunziata

*Publicato il 29 aprile 2026*